



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

1 Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

**DELIBERA N. 1178 DEL 19 dicembre 2018**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ing. ██████████ – Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara per la ristrutturazione ed ampliamento cimitero comunale - S.A. Comune di Monastir (CA) - Importo a base d'asta: euro 47.100,00  
**PREC 215/18/L**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 119209 del 19 ottobre 2017 presentata dall'Ing. ██████████, con la quale l'istante, mandatario di un costituendo RTP invitato alla procedura negoziata in oggetto, lamenta l'esclusione del raggruppamento per "non avere inserito fra i mandanti il giovane professionista", e chiede se tale soggetto deve essere necessariamente un mandante del RTP e se, in tal caso, sia possibile integrare il documento di passoe e la dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione amministrativa;

VISTA la comunicazione con la quale la S.A. disponeva l'esclusione del RTP istante in quanto «sia nella dichiarazione d'impegno per la costituzione del RTP che nel PASSOE vengono riportati dati di un giovane professionista differente da quello indicato nella manifestazione d'interesse, determinando così un operatore differente da quello invitato alla procedura»;

VISTA la dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP, dove il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione era «individuato nell'ing. ██████████, iscritto all'Albo Ingegneri di Cagliari con n° ██████████» e il medesimo professionista era indicato nei modelli di documentazione amministrativa, mentre non era indicato nel modello di passoe, dove risultavano solo i nominativi del mandatario e dei mandanti;

PRESO ATTO che la S.A., a seguito dell'avvio del presente procedimento, non ha fatto pervenire memorie;

VISTI i pareri Avcp n. 209 del 19 dicembre 2012, n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011 secondo cui il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza;

VISTA la giurisprudenza (Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680) secondo cui il riferimento alla presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del

raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'aver (solo) sottoscritto il progetto»; e TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 che richiamava il citato parere Avcp n. 209/2012 per evidenziare che «le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto l'attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto»;

CONSIDERATO che le motivazioni espresse nel provvedimento di esclusione del RTP istante non risultano chiare in quanto sia nella dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP sia nei modelli di documentazione amministrativa sono indicati i medesimi dati relativi al giovane professionista ing. [REDACTED], mentre egli non risulta inserito nel modello di passoe. Si osserva tuttavia che, sebbene al fine di conseguire l'accreditamento mediante passoe nel sistema AVCPass, il concorrente debba specificare l'eventuale esistenza di una identità plurisoggettiva del concorrente, tuttavia la mancata produzione del passoe in sede di gara non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura (v. parere reso con delibera n. 175 del 21 febbraio 2018);

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, [debbano] prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”, senza prescrivere alcunché sulla posizione che lo stesso debba assumere nel RTP;

RITENUTO quindi che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza. Pertanto la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di mandante (e comunque il passoe non potrebbe costituire causa automatica di esclusione in quanto soggetto a soccorso istruttorio);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo;
- la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 gennaio 2019  
Per il Segretario, Rosetta Greco